

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 3928 del 5/10/2020 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Cruello in Comune di Bobbio Pellice assentita a Vilma Falco.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3928 del 5/10/2020; Codice Univoco: TO-A-10701

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla Sig.ra Vilma Falco - C.F. *omissis* - residente a *omissis*, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Cruello in Comune di Bobbio Pellice in misura di una portata massima pari a 250 l/s e di una portata media pari a 113 l/s, per produrre sul salto di metri 37,13 la potenza nominale media di 41,1 kW con una producibilità media annua stimata in 0,290 GWh, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che è fatta salva, se del caso, la necessità di attivazione da parte del concessionario, presso il Comune interessato, della Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento; in ogni caso sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario a norma di Legge in ordine alla piena attuazione dell'iniziativa in parola, alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'impianto in progetto, non ricompresi nel presente provvedimento; il Concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge;
- 6) che, prima dell'avvio dei lavori e con congruo anticipo, il concessionario dovrà presentare al Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino della Regione Piemonte istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e della D.G.R. 9 dicembre 2015 n. 18-2555 in aderenza a quanto altresì specificato nel citato parere prot. n. 9514 del 27/2/2020; inoltre sono fatti salvi tutti i necessari e opportuni approfondimenti e valutazioni di competenza del Comune di Bobbio Pellice e/o del citato Settore Tecnico regionale inerenti altresì agli aspetti di compatibilità degli interventi con il contesto geologico, geomorfologico e sismico di riferimento di cui alla D.G.R. 18-2555/2015 e alla conformità urbanistica degli interventi e che, in assenza di istruttoria integrata con il procedimento Unico previsto a norma del D.Lgs 387/2003, non precludono il rilascio della presente concessione di derivazione d'acqua;
- 7) di richiamare le prescrizioni e le indicazioni della citata D.D. n. 74-25442 del 10/10/2018 e dei pareri/contributi acquisiti in sede istruttoria e richiamati in premessa, le quali, ove non risultassero superate sulla base degli esiti dell'istruttoria esperita, dovranno essere

- scrupolosamente rispettate dal concessionario nel conseguimento dei successivi titoli autorizzativi/concessori e comunque nel corso della piena attuazione dell'iniziativa in parola;
- 8) per quanto analizzato in premessa, di esprimere sin da ora espressa riserva circa l'eventualità che l'Amministrazione concedente possa disporre specifiche prescrizioni o limitazioni, temporali e/o quantitative, da estendere se del caso sino alla possibile revoca della presente concessione di derivazione, qualora nel corso della durata del titolo medesimo se ne accertasse l'interferenza, o a maggior ragione l'incompatibilità, con sopraggiunte norme o pianificazioni, ovvero con nuovi vincoli territoriali e/o di utilizzo della risorsa, dirette alla tutela delle finalità, sempre prioritarie, di approvvigionamento idropotabile degli abitati della Val Pellice e del Pinerolese;
 - 9) che l'Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, condotta per conto del concessionario o eventualmente condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;
 - 10) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
 - 11) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 02/10/2020

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, che si intendono qui completamente richiamate, inserite nel provvedimento di questa Amministrazione D.D. n. 74-25442 del 10/10/2018 di conclusione della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove non superate sulla base degli esiti dell'istruttoria esperita, oltre che nei pareri o contributi, comunque denominati, richiamati nel provvedimento di Concessione di derivazione d'acqua, pena la decadenza della concessione medesima.

La derivazione, sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio, non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la piena tutela oltre che la totale integrità delle relative infrastrutture. Per la definizione e la valutazione delle possibili interferenze delle nuove opere con le infrastrutture proprie del Servizio Idrico Integrato (SII) e con la viabilità esistente, il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative definite in sede istruttoria e previste dal progetto citato all'art. 4 ovvero definite nel corso dei successivi procedimenti autorizzativi/concessori, il quale, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i Gestori del S.I.I., con il Comune di Bobbio Pellice e con la competente Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo in caso di eventi

accidentali che possano comportare danni a carico delle infrastrutture esistenti ovvero l'interruzione dei rispettivi servizi, il Responsabile incaricato dovrà sempre darne immediata comunicazione al Comune di Bobbio Pellice e ai singoli referenti delle strutture interessate. Resta inteso che in caso di eventi accidentali a danno di opere esistenti derivanti dalla fase di cantiere o connessi alla gestione dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con i predetti referenti: gli eventuali oneri di manutenzione saranno in capo al titolare dell'utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare. Per quanto emerso e condiviso in sede di istruttoria condotta relativamente alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) in corso di revisione e alle progettazioni strategiche di cui al Piano d'Ambito dell'Autorità Torinese A.T.O.3 connesse alla possibile utilizzazione per fini potabili delle risorse del bacino idrogeologico dell'alto Pellice, l'Autorità concedente si riserva la facoltà di imporre limitazioni temporali e/o quantitative, da estendere se del caso sino alla possibile revoca della presente concessione di derivazione d'acqua, qualora nel corso della durata del titolo medesimo se ne accertasse l'interferenza, o a maggior ragione l'incompatibilità, con sopraggiunte norme o pianificazioni, ovvero con nuovi vincoli territoriali e/o di utilizzo della risorsa, dirette alla tutela o al miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile degli abitati della Val Pellice e del Pinerolese. L'uso delle acque destinato al consumo umano è sempre prioritario e non verranno indennizzati al titolare dell'uso energetico eventuali riduzioni delle disponibilità idriche derivanti da future necessità idropotabili, fatta salva la possibile riduzione del canone di concessione, né potrà essere vantata alcuna pretesa da parte del concessionario per l'eventuale mancata remunerazione dell'investimento sostenuto, anche nel caso di una possibile revoca della concessione medesima.

Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente interessato e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Cruello, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che potranno rendersi necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Qualora eventuali opere da eseguire a tutela e difesa del territorio e della pubblica incolumità fossero condizionate dall'interferenza della presente concessione, sarà cura del concessionario provvedere tempestivamente all'esecuzione delle modifiche ritenute necessarie dalle Autorità competenti, senza che possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta ed assumendosi in carico l'onere dei relativi costi. Qualunque eventuale danno a persone e cose ascrivibile all'impianto idroelettrico o alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio dell'impianto, sarà a totale carico del concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e delle cose, manlevando e tenendo indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito. Durante la fase realizzativa e la successiva fase di esercizio il concessionario dovrà aver cura di adottare tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo delle portate derivate e rilasciate di cui all'art. 6 e a condividere eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare: presso l'edificio di centrale, un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile

agevolmente dall'esterno e ad installare; in prossimità delle strutture a servizio dell'opera di presa, una bacheca con finalità divulgative/informative in cui saranno inclusi il codice identificativo dell'opera di presa e il cod. relativo alla pratica provinciale, uno schema esplicativo dell'impianto, i dati caratteristici della derivazione e i termini relativi al DMV modulato da rilasciare nel corso dell'anno solare con annessa una rappresentazione schematica e una breve descrizione delle modalità con cui si attua il rilascio e dei relativi livelli idrici di riferimento/controllo. Ai sensi della L.R. n. 22/1999, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10701). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

In conformità alla vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata minima istantanea di 100 l/s (DMV corrispondente al 1° step di rilascio da luce fissa). Il regime dei rilasci dovrà altresì obbligatoriamente garantire una modulazione temporale di Tipo B caratterizzata da due ulteriori quote incrementate di rilascio, da modulare nel corso dell'anno solare, a seconda del mese di riferimento, in aderenza a quanto previsto nel progetto citato all'art. 4. Nello specifico la portata istantanea minima dovrà essere: pari ad almeno 100 l/s nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre di ogni anno; innalzata ad almeno 170 l/s, per quanto riguarda il 2° step di rilascio previsto nei mesi di aprile, agosto, settembre, ottobre e novembre; di almeno 220 l/s, per quanto riguarda il 3° step previsto nei mesi mediamente più ricchi di risorsa di maggio, giugno e luglio di ogni anno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore di DMV espressamente richiesto in funzione del dato mese di riferimento. Per quanto emerso in sede istruttoria, data la tendenza al subalveo del T. Cruello, è inoltre necessario che il concessionario metta in atto un programma di monitoraggio dell'efficacia dei rilasci da protrarre per i primi tre anni di esercizio della concessione che, sulla scorta di quanto già condotto in sede progettuale, consenta, ad impianto in esercizio, una verifica dell'efficacia della portata minima di rilascio corrispondente al 1° step e pari a 100 l/s. L'Autorità concedente, sulla base delle risultanze di tale verifica o per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle possibili evoluzioni normative, si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo). E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... *omissis* ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Poiché nei pressi della captazione è emersa la presenza di salti naturali invalicabili da parte dell'ittiofauna il concessionario ha richiesto deroga all'obbligo di realizzare la scala di risalita per l'ittiofauna; richiesta successivamente accolta dall'Ufficio competente della Città metropolitana di Torino. Ad ogni modo tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica (zona salmonicola) e dovranno essere condotti in conformità alle indicazioni della D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando ogni possibile fonte di impatto.

(... *omissis* ...)"